

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/15 del 14.12.2023

Linee guida che disciplinano l'erogazione di Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo introdotti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 107, paragrafo 2, lettera a) e 174 TFUE, dall'art. 51 Reg. UE 651/2014, dal Decreto Interministeriale n. 241 del 26.9.2023 a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi e programmatici.

L'art. 119, comma 6, della Costituzione, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, prevede che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'art. 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Con il Decreto Interministeriale n. 241 del 26 settembre 2023, entrato in vigore il 21 ottobre 2023, è stato previsto che le iniziative più idonee per promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità da implementare a valere sul citato fondo siano da individuare nei c.d. "aiuti sociali" di cui all'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 651/2014, da attuare attraverso un contributo, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sul prezzo del biglietto per le rotte di collegamento tra gli aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, riconosciuto in favore dei residenti utenti del trasporto aereo che più risentono di tali svantaggi da individuare prioritariamente nell'ambito di una o più delle seguenti categorie: studenti, atleti agonisti, lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione, utenti del servizio di trasporto aereo per ragioni sanitarie, persone con disabilità, soggetti con basso reddito, giovani fino al compimento del 26° anno di età e anziani a partire dal compimento del 65° anno di età.

Il fondo nazionale di cui trattasi è stato regolamentato dal richiamato decreto in coerenza a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e in particolare dall'art. 174, il quale prevede che, al fine di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni o isole che sono considerate tra le meno favorite e dall'art. 107, paragrafo 2, lettera a), ai sensi del quale sono compatibili con il mercato interno "gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti".

L'art. 51 del Reg. UE 651/2014, rubricato "Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote", che disciplina le modalità con le quali gli utenti finali possono beneficiare degli aiuti sociali, in particolare prevede:



- "1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
- 2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.
- 3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.
- 4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.
- 5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.
- 6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili".

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del DM n. 241/2023, gli aiuti sociali sono riconosciuti mediante un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente, sulle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sicilia e in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo. Il contributo, qualora riconosciuto nel limite massimo della misura, non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali, né può essere applicato ai voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico.

Le risorse assegnate con il DM n. 241/2023 alla Regione Sardegna ammontano a euro 2.500.000 per l'anno 2023, e ad euro 4.965.406 per l'anno 2024.

L'assenza di analoghe esperienze in campo nazionale e l'incertezza sugli impatti che si avrebbero in caso la misura dovesse essere estesa, da subito, a tutte le categorie eligibili indicate nel DM n. 241/2023 in termini di numeri di istanze da processare e proporzionalità ed equilibrio dell'intervento, suggeriscono un approccio prudenziale.

La misura è, quindi, avviata in via sperimentale limitatamente alle categorie di beneficiari i cui requisiti sono più facilmente verificabili, legati all'età anagrafica dei richiedenti, ovvero ai giovani fino al compimento del 26° anno di età e agli over 65.

Sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili¹ i residenti ricadenti nella categoria dei giovani fino al compimento del 26° anno di età sono 320.373 mentre quelli ricadenti nella categoria degli over 65 sono 408.746, per un totale di 729.119 potenziali beneficiari, pari a circa il 46% dell'intera popolazione residente in Sardegna nel 2022 che è pari a 1.587.413 persone.

La sperimentazione consentirà di verificare l'andamento operativo delle procedure di concessione dell'aiuto, di apportare eventuali provvedimenti correttivi e integrativi, di ritarare la stessa misura

2/8

¹ Fonte Sardegna Statistiche https://www.sardegnastatistiche.it/argomenti/popolazione/



eventualmente prevedendo nuove categorie di beneficiari e/o appostando nuove risorse anche regionali.

La misura sarà avviata in via sperimentale sino al 31 dicembre 2024 a valere sulle risorse statali di cui DM n. 241/2023 salva la possibilità per la Regione di istituire un proprio fondo integrativo/complementare per le medesime finalità. Fino a che non saranno stanziate risorse regionali competerà allo Stato tenere gli eventuali rapporti con la Commissione Europea ed inserire la misura nella relazione annuale del Ministero per la Commissione.

2. Definizioni.

Beneficiario: soggetto residente in uno dei comuni della Sardegna e appartenente ad una delle categorie indicate al successivo paragrafo 3.

Utente: soggetto che, per sé o per conto di altro soggetto, procede all'inoltro esclusivamente tramite l'apposito portale "SardegnaTrasporti" di una specifica richiesta di erogazione di aiuto sociale per trasporto aereo.

Portale "SardegnaTrasporti": portale informatico unico a livello regionale e dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di aiuto sociale per il trasporto aereo da/per la Sardegna.

3. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo.

I destinatari del presente regime di aiuto sociale sono i residenti² nel territorio della regione Sardegna utenti del trasporto aereo appartenenti, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, alle seguenti categorie:

- residenti fino al compimento del 26° anno di età, ovvero tutti coloro che non abbiano ancora compiuto i 26 anni al momento in cui hanno usufruito del trasporto aereo;
- b) **residenti a partire dal compimento del 65° anno di età**, ovvero tutti coloro che abbiano già compiuto i 65 anni al momento in cui hanno usufruito del trasporto aereo.

4. Entità dell'aiuto e costi ammissibili.

L'entità del singolo aiuto consiste in un contributo sul prezzo del biglietto, nel limite massimo dello stesso, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo.

Il biglietto aereo per cui è ammissibile ottenere l'aiuto deve essere riferito a rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo e quindi situati nei seguenti Stati: AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA,

² La residenza deve essere posseduta nel giorno in cui si usufruisce del trasporto aereo per il quale si intende chiedere il contributo.



PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

Fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità di cumulo di aiuti pubblici dal successivo paragrafo 5, non è consentita alcuna discriminazione determinata dall'identità del trasporto aereo o dal tipo di servizio e senza limitazioni della precisa rotta.

Il singolo contributo, tendente a riportare il costo del biglietto per residente alle tariffe medie applicate in continuità territoriale, partirà da un minimo di € 25,00 a tratta, a fronte di una spesa compresa tra € 100,00 e € 125,00, e non potrà in alcun modo eccedere l'importo massimo di € 75,00 a tratta³ per residente secondo il seguente schema:

Classe	Tariffa media applicata in continuità territoriale *	Tariffa libero mercato		Ainto
		Limite inferiore	Limite superiore	Aiuto sociale
1	75,00	100,00	125,00	25,00
2	75,00	125,01	175,00	50,00
3	75,00	175,01	500,00	75,00

Tab.1.

Il contributo, sotto forma di rimborso parziale di quanto pagato per la fruizione del trasporto aereo, è erogabile a condizione che il volo sia stato effettivamente fruito dal soggetto beneficiario e che lo stesso sia intervenuto, per il 2023, nel periodo compreso tra la data di adozione della deliberazione della Giunta che approva le presenti direttive e il 31.12.2023 e, per il 2024, dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Al fine di consentire l'accesso alla misura al maggior numero di beneficiari, ogni residente appartenente alle categorie di cui al paragrafo 3 può conseguire un massimo di € 500,00 aiuti riferiti al 2023 e € 1.000,00 riferiti al 2024.

5. Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di contributo deve essere presentata dall'utente (beneficiario o suo delegato), esclusivamente per il tramite del portale "SardegnaTrasporti".

Al fine di poter essere ammesse al contributo, le domande dovranno essere presentate nel rispetto della seguente tempistica:

^{*} Importo comprensivo di IVA, diritti e tasse aeroportuali

³ Per tratta si intende ad es. la Alghero-Milano Linate, per cui in caso di andata e ritorno le tratte da considerare sono due, così come i contributi corrispondenti.



- domande relative ai voli fruiti nel periodo dalla data di approvazione delle presenti direttive con deliberazione della Giunta regionale al 31.12.2023: entro e non oltre il 31.3.2024;
- domande relative ai voli fruiti dal 1 gennaio 2024 alla data di avvio della piattaforma SardegnaTrasporti: entro il 31.3.2024;
- domande relative ai restanti voli fruiti fino al 31 dicembre 2024: entro e non oltre 15 giorni dalla data di fruizione del volo.

La procedura telematica guidata consente all'utente del trasporto aereo, dopo essersi accreditato mediante SPID, di:

- 1. compilare la richiesta di contributo;
- effettuare le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, necessarie ad attestare in capo al richiedente il possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto;
- indicare il codice IBAN presso cui ricevere l'aiuto (deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale indicato nella richiesta);
- 4. allegare all'istanza, in formato digitale, il biglietto aereo e il check-in;
- 5. in caso di presentazione dell'istanza di contributo da parte di un soggetto diverso dal beneficiario, allegare la delega e i documenti d'identità dei deleganti;
- procedere alla trasmissione dell'istanza ed al monitoraggio dello stato di avanzamento del procedimento di erogazione del contributo e delle eventuali verifiche sul possesso dei requisiti.

La domanda viene, quindi, ricevuta dal Comune presso cui l'utente è residente che, verificata la completezza della stessa, procede all'erogazione del contributo entro i termini dallo stesso Comune stabiliti, comunque non superiori a novanta giorni.

Non sono ammissibili domande cumulative per più aventi diritto o per più biglietti pagati dallo stesso utente del trasporto aereo; in casi siffatti, occorrerà presentare una domanda per ogni beneficiario e una domanda per ogni biglietto pagato dallo stesso utente del trasporto aereo.

Ogni avente diritto può chiedere più di un aiuto ma, in ogni caso, non oltre le soglie massime indicate al paragrafo 4.

6. Misura dell'aiuto e cumulo.

L'aiuto massimo concedibile è una parte del prezzo del biglietto effettivamente sostenuto per singola rotta di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e aeroporti situati all'interno dello Spazio economico europeo, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente del trasporto aereo comunque non eccedente la somma massima di € 75,00 per ciascuna tratta e per utente.



Il contributo non è cumulabile con altre forme di contribuzione aventi la finalità di assicurare il diritto alla mobilità dotate di copertura finanziaria garantita con fondi statali o regionali se in virtù del cumulo di aiuti si supera il prezzo totale del biglietto.

Per espressa indicazione del DM n. 241/2023, il contributo non può essere riconosciuto per i voli operati in regime di Oneri di Servizio Pubblico, ovvero, al momento, per le tratte Cagliari Elmas-Roma Fiumicino, Cagliari Elmas-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero Fertilia-Roma Fiumicino, Alghero Fertilia-Milano Linate.

I contributi sono riconosciuti ai beneficiari fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate, per cui la presentazione dell'istanza nei termini dà diritto all'erogazione del contributo solo ed esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati.

7. Gestione della misura.

La Regione e i Comuni danno la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa pubblicando sui propri siti istituzionali appositi avvisi inerenti la possibilità di presentare le domande di aiuto e assicurando la presenza, sul sito istituzionale, di un collegamento alla pagina web del portale "SardegnaTrasporti".

I Comuni ricevono ed istruiscono le domande in ordine di arrivo, verificano il possesso dei requisiti e l'assenza di cumuli di aiuto non consentiti, procedono al pagamento del rimborso all'utente.

I Comuni dovranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai residenti e sulle spese effettivamente sostenute, per un minimo:

- del 5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 0-1.000:
- del 2,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 1.000-5.000;
- del 1% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia compreso tra 5.000-10.000;
- dello 0,5% delle domande pervenute in caso il totale delle domande ricevute sia superiore a 10.000.

I comuni rendicontano quindi alla Regione - Direzione generale dei Trasporti, alle scadenze indicate al successivo paragrafo 9, sull'andamento della misura e sulle somme effettivamente erogate nonché su quelle recuperate anche a seguito del compimento dei controlli a campione.

8. Trasferimento del finanziamento statale ai Comuni.

Il competente Servizio della Direzione generale dei Trasporti impegna e liquida le risorse da trasferire a ciascun Comune con la seguente scadenza temporale:

1) njel corso del trimestre marzo-maggio 2024:



- a) un importo pari al 100% delle risorse relative alle istanze presentate fino al 31.03.2024 e relative sia ai voli effettuati dalla data di approvazione delle presenti direttive con deliberazione della Giunta regionale al 31.12.2023 che dal 01.01.2024 al 29.02.2024;
- b) un importo pari al 60% delle risorse relative alle istanze presentate fino al 31.03.2024 e relative ai soli voli effettuati dal 01.01.2024 al 29.02.2024, a titolo di acconto per ciascuno dei bimestri marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto dell'anno 2024;
- 2) nel corso del bimestre settembre-ottobre 2024:
 - il conguaglio delle risorse effettivamente spettanti relative ai voli fruiti dalla data di approvazione delle presenti direttive con deliberazione della Giunta regionale al 31.12.2023 e nel primo semestre dell'anno 2024;
 - b) un importo pari al 60% delle risorse effettivamente spettanti a saldo per il bimestre gennaio-febbraio 2024, a titolo di acconto per ciascuno dei bimestri settembre-ottobre e novembre-dicembre 2024;
- il saldo di quanto dovuto al 31.12.2024 entro due mesi dalla rendicontazione alla Direzione generale dei Trasporti, da effettuarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 9.

9. Rendicontazione e monitoraggio.

Al fine di assicurare alla Regione un costante monitoraggio della misura, che consenta alla stessa di procedere all'erogazione della rata di saldo in favore di ciascun comune e di relazionare ai competenti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.3 del DM n.241/2023, i Comuni rendicontano alla Direzione generale dei Trasporti:

- entro il 31 maggio 2024 sulle richieste di aiuto riferite all'anno 2023;
- entro il 31 agosto 2024 sulle richieste di aiuto riferite al periodo 01.01.2024 30.06.2024;
- entro il 28 febbraio 2025 sulle richieste di aiuto riferite al periodo 01.07.2024-31.12.2024.

La rendicontazione dovrà essere effettuata secondo la modulistica predisposta dall'Assessorato regionale dei Trasporti e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) numero istanze ricevute suddivise per categoria di beneficiari ammissibili;
- b) numero istanze evase suddivise per categoria di beneficiari ammissibili;
- c) numero istanze respinte suddivise per categoria di beneficiari ammissibili;
- d) pagamenti effettuati suddivisi per categoria di beneficiari ammissibili,
- e) controlli effettuati e relativi esiti.

Eventuali economie sono prontamente comunicate alle Direzione generale dei Trasporti che curerà i conseguenti rapporti con il Ministero delle Infrastrutture.

La Direzione generale dei Trasporti relaziona, con cadenza annuale, al Ministero delle



infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla realizzazione della misura e rendiconta sulla gestione delle risorse, anche ai fini della presentazione della relazione annuale del Ministero alla Commissione europea.